

Associazione

ARCHIVIO  
STORICO  
OLIVETTI



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO OLIVETTI

### Art. 1 – Denominazione e Sede

E' costituita l'associazione culturale denominata "Associazione Archivio Storico Olivetti", di seguito l'"Associazione". L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto e dalle vigenti norme in materia. L'Associazione ha sede in Ivrea (TO). Il Consiglio Direttivo può trasferire l'indirizzo della sede all'interno del territorio del medesimo comune di Ivrea.

### Art. 2 – Finalità

L'Associazione, apolitica e aconfessionale, che non ha fini di lucro, ha per scopo il recupero e l'archiviazione del patrimonio documentale, lo studio, la promozione, la valorizzazione e la divulgazione della storia del Gruppo Olivetti, delle sue realizzazioni in campo industriale, urbanistico, culturale e sociale, delle principali figure imprenditoriali della Famiglia Olivetti e dell'esperienza del Movimento di Comunità, in quanto attinenti alla vita del Gruppo, anche in collaborazione con la Fondazione Adriano Olivetti, nonché di qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, persona fisica o giuridica, che in qualunque modo abbia intersecato la storia del Gruppo, per porsi come polo attorno al quale stimolare e aggregare conoscenze, nuove e del passato, che favoriscano iniziative ed esperienze con particolare riguardo al territorio del Canavese.

### Art. 3 – Oggetto dell'attività

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può:

- svolgere attività in campo editoriale, esclusa la pubblicazione di giornali quotidiani e periodici, per la stampa e la vendita di libri, materiali illustrativi e di altri prodotti editoriali, anche a scopo promozionale e pubblicitario, compresi i prodotti di editoria elettronica e quelli in forma di mezzi audiovisivi;
- commercializzare libri, cataloghi, fotografie, filmati, audiovisivi, materiali pubblicitari e promozionali e, in genere, prodotti editoriali, telematici o multimediali, esclusi giornali quotidiani e periodici;
- organizzare convegni, conferenze, tavole rotonde, rassegne, seminari formativi, mostre e, in genere, manifestazioni di rilevante valore culturale aperte anche al pubblico.

L'Associazione può inoltre promuovere e realizzare iniziative e opere in campo archivistico e bibliografico, curare la raccolta e l'esposizione di macchine e prodotti realizzati dal Gruppo Olivetti e, in generale, d'opere e oggetti d'interesse storico-scientifico, per la formazione di un patrimonio pubblicamente fruibile. Può altresì istituire premi e concorsi; finanziare borse di studio; partecipare ad altre associazioni o enti aventi scopi analoghi o affini; dare la propria collaborazione ad altre associazioni o enti, pubblici o privati, per lo sviluppo d'iniziativa che s'inquadrino nei suoi fini, mantenendo tuttavia, in tal caso, la sua completa indipendenza nei confronti di tali enti o associazioni; compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura ritenuti utili e/o necessari alla realizzazione dello scopo associativo.

### Art. 4 – Durata

La durata dell'Associazione è stabilita in trenta anni a decorrere da quello della sua costituzione. Cesserà l'attività e dovrà essere sciolta: (i) nel caso in cui vengano meno tutti i Soci Fondatori; (ii) nel caso in cui venga meno la pluralità dei soci aventi diritto di voto ovvero, quando, restando solo uno dei predetti Soci, non ne sia ricostituita la pluralità nei sei mesi successivi; (iii) per deliberazione dell'Assemblea o per le cause previste dal Codice Civile.

#### **Art. 5 – Soci**

Possono far parte dell'Associazione, come Soci, le persone fisiche, le persone giuridiche, altre Associazioni o Enti Pubblici o Privati, anche senza personalità giuridica, che, condividendone le finalità, ne facciano domanda scritta accompagnata da dichiarazione d'accettazione del presente Statuto. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui sono accolte.

#### **Art. 6 – Categorie di Soci**

Sono ammesse a far parte dell'Associazione le seguenti categorie di Soci:

1) Soci Fondatori: sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione e coloro che, condividendone la missione e intendendo partecipare attivamente e stabilmente alla realizzazione dei suoi progetti e delle sue iniziative, chiedono successivamente di associarsi come tali; sono tenuti al versamento delle quote contributive annuali in misura non inferiore a quella per loro fissata dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

2) Soci Sostenitori: sono coloro che, intendendo sostenere finanziariamente l'Associazione, s'impegnano al versamento delle quote contributive per loro stabilite dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

#### **Art. 7 – Diritti dei Soci**

La qualità di Socio comporta la possibilità di frequentare l'Associazione, l'accesso ai servizi comuni, alle manifestazioni, eventi e simili, riservati ai soli Soci. Nel caso di Soci diversi dalle persone fisiche i predetti diritti sono riconosciuti alle persone fisiche rappresentanti tali Soci, nel numero e alle condizioni determinati dal Consiglio Direttivo.

I Soci Fondatori avendone legittimo interesse, hanno facoltà di pubblicizzare nelle forme d'uso la loro partecipazione e il loro sostegno all'Associazione e di chiedere all'Associazione di riportare o citare il loro nome su tutto il materiale a stampa, o televisivo, o trasmesso su reti informatiche, o comunque reso pubblico con qualsiasi tecnica, mezzo o sistema, relativo a manifestazioni aperte al pubblico, promosse od organizzate dall'Associazione.

#### **Art. 8 – Doveri dei Soci**

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

#### **Art. 9 – Recesso ed esclusione dei Soci**

La qualità di Socio non è trasmissibile. Essa viene meno per estinzione dell'Associazione (per qualsiasi motivo di diritto o di fatto); per recesso o per esclusione. Il recesso volontario è in ogni caso libero; deve essere comunicato al Consiglio Direttivo mediante raccomandata a.r. con preavviso di tre mesi ed ha effetto solo con lo scadere dell'esercizio sociale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che, in qualsiasi modo, danneggi moralmente o materialmente l'Associazione e/o venga a trovarsi in situazione di conflitto d'interessi o d'obiettiva incompatibilità rispetto all'Associazione. L'esclusione può essere altresì deliberata dal Consiglio Direttivo, nei confronti del Socio che contravviene alle norme del presente Statuto o che ritarda nei pagamenti da lui dovuti per oltre un anno. In ogni caso, il recesso o l'esclusione non attribuiscono alcun diritto sul Patrimonio (o Fondo Comune) dell'Associazione e neppure consentono di ripetere i contributi versati; restano fermi tutti gli obblighi già assunti dai Soci prima della data di recesso o di esclusione.

#### **Art. 10 – Finanza e Patrimonio**

Il Patrimonio (o Fondo Comune) dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative inizialmente dovute per la loro ammissione dai Soci Fondatori e Sostenitori;
- dall'accantonamento degli avanzi di gestione;
- da ulteriori versamenti in conto patrimonio effettuati dai Soci, nonché da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi non associati.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dai contributi annuali ordinari dovuti dai Soci Fondatori e Sostenitori;
- dai redditi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 3;
- da ogni altra entrata o introito che pervenga all'Associazione.

I contributi destinati al Patrimonio e le quote contributive annuali ordinarie devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il ritardo del relativo pagamento comporta l'addebito d'interessi moratori nella vigente misura di legge.

Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al versamento delle quote associative il cui debito è sorto per o nell'esercizio sociale in corso al momento del suo recesso o della sua esclusione e, altresì, al pagamento dell'intero contributo ordinario annuale relativo al medesimo esercizio, nonché al pagamento di qualsiasi altro debito dallo stesso contratto nei confronti dell'Associazione.

#### **Art. 11 – Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

#### **Art. 12 – Assemblea degli Associati**

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni obbligano gli stessi nell'ambito statutario. Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare all'Assemblea personalmente o tramite i propri legali rappresentanti o persone da loro formalmente delegate. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega scritta anche da un altro associato. Ogni associato può essere portatore di non più di due deleghe.

#### **Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata, con preavviso di almeno quindici giorni, ridotto a sette giorni in caso d'urgenza, mediante lettera raccomandata a.r. o telefax o posta elettronica. La convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e il relativo ordine del giorno. In mancanza di tali formalità le assemblee si reputano regolarmente costituite, quando sono presenti tutti gli Associati aventi diritto di voto ed i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.

La partecipazione alle riunioni dell'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, almeno due volte all'anno, entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio in corso ed entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

In ogni caso, la documentazione di bilancio dovrà essere messa a disposizione degli Associati almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione assembleare.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un quinto degli Associati o di tre componenti del Consiglio Direttivo o della sola Telecom Italia S.p.A. nella sua qualità di Socio Fondatore e fin quando essa mantenga tale sua qualità. La richiesta deve contenere l'indicazione esplicita degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno.

#### **Art. 14 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata la maggioranza degli associati. In seconda convocazione (anche nello stesso giorno, con un

intervallo di almeno un'ora da quella di prima convocazione) è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli Associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno due terzi degli Associati. In seconda convocazione (anche nello stesso giorno, con un intervallo di almeno un'ora da quella di prima convocazione), è validamente costituita quando è presente o rappresentato almeno un terzo degli Associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea in sede straordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli Associati presenti o rappresentati. Peraltro, le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

In ogni caso, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria saranno valide solo se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori presenti o rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea vota per alzata di mano. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente, invitata a fungere da segretario della riunione. I verbali relativi a modifiche statutarie devono essere redatti da un notaio, che funge da segretario. I verbali devono essere trascritti su apposito libro numerato e devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

#### **Art. 15 – Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea in sede ordinaria:

- nomina e revoca il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva il bilancio consuntivo di esercizio e quello preventivo per l'esercizio successivo;
- delibera sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sulle attività da essa svolte o da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario che sia sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in sede straordinaria:

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento della Associazione, nominando i liquidatori, e sulla devoluzione del patrimonio residuo;

delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto dalla legge alla sua approvazione

#### **Art. 16 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri designati come segue:

- uno dal Socio Fondazione Adriano Olivetti e uno dal Socio Telecom Italia, quali principali proprietari e depositari dei fondi archivistici dell'Associazione;
- uno dal Socio Comune di Ivrea;
- i restanti dalla maggioranza degli altri Soci Fondatori e Sostenitori presenti o rappresentati in Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi. I componenti del Consiglio sono rieleggibili e restano in carica fino all'Assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali. Nel caso in cui, nel corso del periodo di carica vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, purché in numero inferiore alla metà, il Consiglio ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio. I nominati per cooptazione scadono con quelli già in carica al momento della loro nomina. Se i componenti venuti a mancare siano in numero uguale o superiore alle metà, dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina, fra i suoi componenti, il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente dovrà avere in ogni caso il formale gradimento di Telecom Italia S.p.A.. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

### **Art. 17 – Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso le sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia, almeno due volte all'anno, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria nei termini di cui al precedente articolo 13 (comma 4).

Il Consiglio Direttivo si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia avanzata formale e motivata richiesta di almeno due componenti. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante raccomandata a.r., fax o posta elettronica, con un preavviso di almeno cinque giorni. In caso di urgenze sarà sufficiente un preavviso telefonico di quarantotto ore, con successiva conferma scritta a mezzo fax o posta elettronica.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; non sono ammesse deleghe. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano. Le funzioni di segretario della riunione saranno svolte da un componente del Consiglio Direttivo designato dal Presidente o da altra persona da lui designata. Alla riunione partecipa il Collegio dei Revisori.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi li presiede. Tuttavia le decisioni del Consiglio Direttivo concernenti l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri rappresentanti i Soci Fondatori.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono redatti dal segretario; devono essere trascritti in apposito libro numerato e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario.

### **Art. 18 – Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione dell'Associazione. In particolare ha il compito di:

- nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- definire e gestire i piani di lavoro annuali;
- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto, proponendo all'Assemblea sue eventuali modifiche o integrazioni;
- deliberare in materia di regolamenti che si rendessero necessari per l'attività dell'Associazione;
- determinare l'entità delle quote di ammissione dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori; l'entità minima dei contributi annuali ordinari dovuti dai Soci Fondatori, concordando con gli stessi Soci eventuali maggiori quote contributive annuali; le quote contributive annuali ordinarie dovute dai Soci Sostenitori; stabilire i termini e le modalità di pagamento delle quote di ammissione iniziali e delle quote contributive annuali;
- procedere all'inizio di ogni esercizio sociale alla revisione degli elenchi degli associati per verificare la sussistenza dei requisiti della loro permanenza nell'Associazione, provvedendo agli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare sull'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati; sull'accettazione o rifiuto di erogazioni, donazioni e lasciti di terzi non associati, sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- deliberare sui contratti e convenzioni con terzi, qualora di valore eccedente il limite dei poteri attribuiti dal Consiglio Direttivo al Presidente;
- deliberare sull'adesione dell'Associazione a istituzioni ed enti pubblici e privati che interessino la sue attività, designando propri rappresentanti da scegliere tra gli associati;
- dare parere su ogni oggetto posto al suo esame dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare materie di propria competenza al Presidente e, all'occorrenza, al Vice Presidente, fissandone i relativi limiti di poteri, e può nominare procuratori.

E' facoltà del Consiglio Direttivo istituire un Comitato con funzioni puramente consultive, anche a supporto del Presidente, stabilendone le modalità di funzionamento. I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

#### **Art. 19 - Presidente e Vice Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; sovrintende all'esecuzione dei provvedimenti dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Associazione nei confronti degli associati e dei terzi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi poteri e doveri, nei casi d'impossibilità o d'impedimento di quest'ultimo. Nei confronti dei terzi non è necessario fornire la prova dell'impossibilità o dell'impedimento.

#### **Art. 20 – Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea, che durano in carica per tre esercizi. L'Assemblea nomina il Presidente. Sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'associazione, avuto riguardo alla loro competenza in materia.

Ai Revisori spetta nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo della corretta gestione amministrativa dell'Associazione. Devono tenere apposito libro, numerato e bollato, dei verbali dei loro interventi ispettivi. Devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente al bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Fatta salva diversa determinazione dell'Assemblea, ai Revisori non spetta alcun compenso per la loro attività, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute

#### **Art. 21 - Esercizi sociali**

Ogni esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 22 - Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dal bilancio finale di liquidazione sarà devoluto in conformità a quanto delibererà l'Assemblea.

#### **Art. 23 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione saranno sottoposte alla decisione di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi uno da ciascuna parte e il terzo dai due così nominati e, in difetto di nomina o di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ivrea. I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura; il loro lodo sarà inappellabile.

#### **Art. 24 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, si fa rinvio alle pertinenti norme di legge e, in particolare, agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.